

“Disposizioni di carattere tributario”

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA'

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
1	Concessione per l'apertura l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione		
	a) fino a 5.000 abitanti	232	82
	b) da 5.001 a 10.000 abitanti	695	243
	c) da 10.001 a 15.000 abitanti	1390	420
	d) da 15.001 a 40.000 abitanti	2222	670
	e) da 40.001 a 100.000 abitanti	3331	1117
	f) da 100.001 a 200.000 abitanti	4443	1838
	g) oltre 200.000 abitanti	6940	2447
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)		
	Nota:		
	<i>La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.</i>		
	<i>Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art.369 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.</i>		
	<i>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.</i>		
	<i>Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'art. 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.</i>		
	<i>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).</i>		
	<i>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</i>		
	<i>Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.</i>		